



**Delibera n. 321/18**

**Oggetto: giudizio NRG [omissis] pendente innanzi al TAR Campania Napoli – Sezione VII ed instaurato a seguito di ricorso, notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo n. 4691 del 5/7/2016, proposto dalla Ideal s.r.l. c/l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale). Azione di annullamento della nota A.P. prot. n. 859 del 27.6.2016. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all’Avvocatura interna - Avvocato Antonio del Mese.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **VISTI:**

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- la delibera commissariale n. 224 del 12/07/2016 con la quale veniva conferito all’Avvocato -omissis-, dell’Avvocatura interna dell’Ente, incarico di rappresentanza e difesa dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) nel giudizio NRG [omissis] pendente innanzi al TAR Campania Napoli – Sezione VII ed instaurato a seguito di ricorso, notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo n. 4691 del 5/7/2016, proposto dalla Ideal s.r.l. per l’annullamento della nota A.P. prot. n. 859 del 27.6.2016 afferente il rigetto delle osservazioni ed imposizione di nuovi grafici da allegare al modello D1 della concessione demaniale intestata alla ricorrente stessa;
- l’assenza dal servizio dell’avv. -omissis- a far data dal 09/04/2018 e la mancanza del passaggio di consegne del contenzioso pendente;
- la necessità di verificare lo stato del presente giudizio per scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli all’Ente, anche in quanto l’avv. -omissis-, nonostante la costituzione in giudizio, non ha svolto attività difensiva alcuna;
- la necessità di revocare l’incarico di patrocinio all’avv. -omissis-, conferendo lo stesso ad altro Avvocato, anche in quanto l’Avv. -omissis- è stata trasferita ad altro ufficio con provvedimento la cui efficacia esecutiva è attualmente sospesa a causa dell’assenza della dipendente;

#### **CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver:**

- Visto l’art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, “*Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia*



**Delibera n. 321/18**

*legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”;*

- Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;
- Considerato che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un'Avvocatura interna cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;
- Visto la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita “... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...*”;
- Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;
- Visto l'art. 11 del Codice Deontologico Forense e gli artt. 3, 8 e 14 della L.247/2012;
- Visto il “Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
- Valutato le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'Avvocatura interna costituita da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);
- Valutato l'urgenza di costituirsi in sostituzione in giudizio, nonostante i notevoli carichi di lavoro già assegnati al sottoscritto avvocato, sia in sede consultiva che giudiziaria, al fine di non compromettere o aggravare la posizione dell'Ente;
- Considerato che con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti



**Delibera n. 321/18**

nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (*in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017*);

- Visto il certificato di disponibilità n. 16-APA/203 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2016, già emesso dall'Ufficio Ragioneria sulla delibera di impegno spesa n. 355/16, da utilizzare per la copertura della spesa presuntiva per oneri legali;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**PROPONE** che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, in sostituzione dell'avv. -omissis-, sia affidato al Dirigente stesso dell'Avvocatura, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem;

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Antonio del Mese)**

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

**D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
- 2) Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in sostituzione e a resistere nel giudizio NRG [omissis] pendente innanzi TAR Campania Napoli – Sezione VII e instaurato a seguito di ricorso, notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo n. 4691 del 5/7/2016, proposto dalla Ideal s.r.l. per l'annullamento della nota A.P. prot. n. 859 del 27.6.2016 afferente il rigetto delle osservazioni ed imposizione di nuovi grafici da allegare al modello D1 della concessione demaniale intestata alla ricorrente stessa;
- 3) Di revocare l'incarico di patrocinio all'avv. -omissis-, conferito con delibera n.224/16, e di affidare lo stesso al Dirigente avv. Antonio del Mese, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem, con richiesta allo stesso di relazionare sullo stato del presente contenzioso;
- 4) Che la spesa presuntiva per oneri legali graverà sul capitolo 27 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, come da certificato di disponibilità n. 16-APA/203 emesso dall'Ufficio Ragioneria sulla delibera commissariale di impegno spesa n.355/16;



**Delibera n. 321/18**

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura per i consequenziali adempimenti, all'avv. -omissis- (via PEC) e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2018.

Napoli, 22.10.2018

=====

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

**Si notifica** all'Avvocatura \_\_\_\_\_ Avv. -omissis- (via PEC) \_\_\_\_\_ R.P.C.T. \_\_\_\_\_.

Napoli, \_\_\_\_\_